

S T A T U T O

Articolo 1

Costituzione, sede durata.

E' costituito, ai sensi dell'art.2602 del Codice Civile e della legge n.526 del 21 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni e dei relativi decreti attuativi un consorzio denominato "**CONSORZIO DI TUTELA OLIVA DA MENSA D.O.P. LA BELLA DELLA DAUNIA – VARIETA' BELLA DI CERIGNOLA**" detto "**CONSORZIO LA BELLA DELLA DAUNIA D.O.P.**" più avanti denominato per brevità "Consortio".

La durata del Consortio è fissata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga deliberata dall'Assemblea dei Soci.

Il Consortio ha sede legale in Cerignola (FG)..

Il Consortio ha la facoltà, con deliberazione consiliare, di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Articolo 2

Funzioni, scopi e finalità

Il Consortio non persegue scopo di lucro, ha i seguenti scopi che svolge a favore di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP "La Bella della Daunia":

1. promuovere l'applicazione del Disciplinare e proporre di esso eventuali modifiche od implementazioni, nonché promuovere il miglioramento delle caratteristiche qualitative della DOP "La Bella della Daunia";
2. definire programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate al miglioramento qualitativo della produzione in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto commercializzato;
3. tutelare, promuovere valorizzare e curare gli interessi generali della DOP "La Bella della Daunia" anche attraverso l'informazione del consumatore;
4. Avanzare proposte di disciplina regolamentare, anche in attuazione del Disciplinare registrato, e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP "La Bella della Daunia";
5. promuovere accordi interprofessionali secondo le modalità del presente Statuto ed, eventualmente, piani attuativi delle previsioni di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 e ss. modifiche;
6. costituire, detenere ed utilizzare a tutti i fini previsti dal presente statuto il marchio consortile, il quale dovrà essere sottoposto all'approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
7. conseguire ed espletare l'incarico di vigilanza, in qualità di organo abilitato dalle competenti Amministrazioni dello Stato con l'esecuzione di tutte le funzioni connesse al relativo esercizio, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente;
8. tutelare, difendere, anche in sede giudiziaria, in Italia e all'Estero, e vigilare affinché, da parte di chiunque, non vengano usati

Allegato "B"

Repertorio n. 15.812

Raccolta n. 11.923

indebitamente, abusivamente od illegittimamente, anche riferiti a categorie merceologiche diverse dalla dicitura DOP “La Bella della Daunia”, il marchio consortile (qualora adottato), il segno distintivo della DOP “ La Bella della Daunia”, il contrassegno ed ogni altro simbolo o dicitura che la identifichi, ed affinché non vengano usati nomi, denominazioni, diciture e simboli comunque atti a trarre in inganno l'acquirente od il consumatore;

9. estendere in Italia ed all'estero la conoscenza la diffusione della DOP “La Bella della Daunia” nonché delle sue caratteristiche di qualità svolgendo ovunque apposita promozione ed opera di informazione anche riferita alla sua filiera produttiva;
10. operare le scelte dell'organismo di controllo, pubblico o privato autorizzato ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012;
11. collaborare nell'attività di vigilanza con l'ex Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro – alimentari, ai sensi del D.M. del 12 ottobre del 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP, nell'attività di vigilanza;
12. Richiedere benefici previsti dalla Regione, dallo Stato e dalla UE.
13. Per il perseguimento di quanto sopra, il Consorzio può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche concedendo fidejussioni, avalli e garanzie.

Inoltre il Consorzio nell'ambito degli scopi statutari, svolge le seguenti attività nell'interesse dei consorziati:

1. Favorisce ed aderisce alle iniziative atte ad organizzare e facilitare, l'esportazione da parte dei consorziati della DOP “La Bella della Daunia” e che, contribuiscano anche all'affermazione della DOP “La Bella della Daunia”;
2. Supporta i consorziati nel perfezionamento costante del risultato produttivo, dando loro informazioni, direttive, assistenza ed ausili tecnici e scientifici;
3. Assiste i consorziati in ogni questione di interesse comune;
4. Promuove intese tra i consorziati comunque atte a valorizzare la produzione della DOP “La Bella della Daunia” o ad accrescere la rinomanza e la conoscenza;
5. Intraprende qualsiasi iniziativa nell'interesse collettivo dei consorziati.

Articolo 3

Disciplinare di produzione

Il Consorzio opera in base al disciplinare di produzione dell'oliva da mensa D.O.P. “LA BELLA DELLA DAUNIA” pertanto ogni eventuale infrazione alle prescrizioni del disciplinare di produzione costituisce anche infrazione alle norme del presente Statuto.

Articolo 4

Il marchio

Il Consorzio può istituire, con delibera dell'Assemblea dei soci, e previa approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, un

proprio marchio consortile che può essere concesso in uso ai soci ed a terzi che lo richiedano e nel rispetto di uno specifico regolamento che acquisterà efficacia, così come le sue eventuali modifiche, solamente dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Articolo 5

Vigilanza

Gli agenti vigilatori del Consorzio, con qualifica di agente di pubblica sicurezza, attribuita nei modi e nelle forme di legge secondo quanto previsto dall'art.81 del Regio decreto legge 20/8/09 n. 666, svolgono le attività previste dai decreti attuativi della legge 21/12/99.

Il riconoscimento di agenti vigilatori è attribuito dal MIPAAF.

Articolo 6

Soci

"È ammesso l'accesso al Consorzio in forma singola o associata, purché su specifica delega dei singoli, a tutti coloro che partecipano, al processo produttivo della denominazione oggetto di tutela, siano esse persone fisiche o giuridiche, singole o associate, che siano iscritte nelle categorie previste dall'art 2, lett. c), del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61414. In caso di cooperative di primo grado non è richiesta, tuttavia, la delega specifica.

Per la "filiera ortofrutticoli e cereali trasformati", come previsto dall'art, 2, lett.c), del D.M del 12 aprile 2000, n. 61414, le categorie sono le seguenti:

- c1) produttori agricoli;*
- c2) imprese di lavorazione*
- c3) confezionatori.*

Le categorie sopra indicate devono rispettare i criteri di rappresentanza negli organi sociali così come previsto dall'art. 3 del D.M. del 12 aprile 2000, n. 61414 ed in particolare quanto riportato all'art. 3 e art. 4, lett. c) del D.M. del 12 aprile del 2000, n. 61413.

Nello specifico alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66%, mentre il restante 34% alla categoria delle imprese di lavorazione e dei confezionatori.

I soggetti di cui alle suddette categorie devono essere tutti iscritti all'Organismo di Controllo, pubblico o privato, autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a svolgere attività di controllo e certificazione.

I soggetti che desiderano far parte del Consorzio richiedono l'iscrizione in forma scritta al CDA, facendo riferimento alla categoria o categorie, alle quali vogliono essere iscritti nel libro soci, specificando le seguenti informazioni:

- Dati anagrafici;*
- Attività svolta: produttore agricolo, impresa di lavorazione e confezionatore;*
- Ubicazione dei locali adibiti alla lavorazione del prodotto tutelato;*
- Ubicazione ed estensione dei terreni agricoli compresi nella zona di produzione prevista dal Disciplinare di produzione di cui sia proprietario, comproprietario, usufruttuario;*
- Ubicazione dei locali adibiti al confezionamento;*

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve essere indicato:

- La denominazione, la sede e l'attività che ne forma oggetto, il codice fiscale o partita iva;

La carica della persona che ha la rappresentanza legale e che sottoscrive.

L'accoglimento della domanda, che è subordinata all'accettazione ed all'assunzione di tutti gli obblighi contenuti nel presente statuto, viene decisa con giudizio motivato dal CDA, entro 60 giorni, che ne dà comunicazione all'interessato. L'eventuale rigetto della stessa può essere impugnato dal soggetto richiedente, nello stesso termine previsto per l'accoglimento della stessa, dinanzi al Collegio Arbitrale, fatta sempre salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 7

Obblighi e sanzioni

I soci sono tenuti a rispettare tutte le norme statutarie nonché quelle emanate dal Consorzio in applicazione dello statuto con particolare riguardo al pagamento delle quote sociali.

I soci devono consentire il libero accesso ai locali aziendali e agli oliveti, agli agenti vigilatori del Consorzio, nello svolgimento delle loro funzioni, fornendo documenti, dati, o quant'altro richiesto in ordine alla produzione, lavorazione, detenzione e circolazione dell'oliva da mensa e il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali.

I soci dovranno operare in modo da agevolare l'opera dell'organismo certificatore.

I soci devono agire in modo da non arrecare pregiudizio morale o materiale al Consorzio o alla denominazione d'origine "LA BELLA DELLA DAUNIA".

Al socio che non adempie le obbligazioni assunte sono applicabili, indipendentemente dalle azioni di responsabilità per danni arrecati al Consorzio, le seguenti sanzioni:

a) Censura scritta con diffida a rimuovere l'inadempienza, per irregolarità di carattere formale relative all'applicazione del disciplinare, dello Statuto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

b) Sanzione pecuniaria, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro i limiti fissati dall'Assemblea, sospensione, al massimo per un anno, dall'esercizio dei diritti spettanti ai soci ove si ostacoli o si ritardi l'opera degli organi consortili addetti ai controlli relativi all'attività del Consorzio, e non rientranti nelle competenze riservate all'organismo di controllo autorizzato.

c) Espulsione dal Consorzio. Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, escludere un socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di:

- Perdita dei requisiti previsti dal precedente art.6;
- Gravi inadempimenti nelle obbligazioni sancite dalla legge o previste dal presente Statuto;
- Comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio o lesivi del prestigio dello stesso.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del successivo art. 16, devono essere comunicate all'interessato a mezzo plico raccomandato con avviso di ritorno.

Il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale entro 30 giorni dalla comunicazione della sanzione, senza pregiudicare in alcun modo il diritto

del socio di adire la competente Autorità Giudiziaria.

Articolo 8

Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, cessazione dell'attività o recesso, oltre che per l'espulsione, come previsto nell'articolo precedente.

La qualità di socio non si trasmette per successione agli eredi.

Nel caso di morte del socio gli eredi che subentrano al loro dante causa nell'esercizio della medesima attività possono chiedere con apposita domanda, che deve contenere la clausola arbitrale, di diventare soci del Consorzio.

Il mancato accoglimento della domanda deve essere giustificata da gravi motivi, da specificare nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione e dalla successiva comunicazione da inviare all'aspirante socio a mezzo di lettera raccomandata.

Entro 30 giorni dalla comunicazione l'aspirante socio può proporre reclamo al Collegio Arbitrale, e, comunque, lasciando inalterato il diritto del socio di adire la competente Autorità Giudiziaria.

Agli eredi del socio, ai liquidatori della persona giuridica socia e al socio escluso, la liquidazione della quota sarà effettuata sulla base del suo valore nominale, se richiesta dallo stesso entro 3 mesi dalla data di decorrenza del provvedimento.

Il socio uscente è sempre tenuto a regolare le eventuali pendenze, ha inoltre l'obbligo di versare i contributi sociali e quant'altro deliberato dal Consiglio o comunque dovuto al Consorzio, fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno in corso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, sono cause di recesso dal Consorzio:

a) La proroga della sua durata; in caso di proroga della durata del consorzio, il recesso deve essere comunicato dal medesimo socio entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza della eventuale delibera assembleare avente per oggetto la proroga stessa;

b) L'insanabile dissenso in merito ai criteri di gestione del Consorzio formalmente e pubblicamente manifestato in più occasioni;

c) Il verificarsi di situazioni che rendano impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto.

Il recesso deve essere comunicato al Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ciascun anno e ha effetto dall'inizio della successiva campagna di produzione.

Articolo 9

Quote sociali

Il socio ammesso deve sottoscrivere almeno una quota di adesione e pagare un contributo associativo annuale, il cui ammontare sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento della quota di adesione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a Socio; in caso di mancato versamento nei termini, la domanda si intenderà come ritirata.

Tutti i soci maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni, dello statuto, dei regolamenti consortili, i quali, acquireranno efficacia, così come le loro eventuali modifiche, solamente dopo l'approvazione del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e la nomina degli organi direttivi del Consorzio.

La quota di adesione è fissata per il primo anno in euro 100,00 (CENTO/00) per consorziato.

Se trattasi di Associazioni dei produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n.674 e successive modificazioni, detta quota va moltiplicata per il numero dei soci aderenti al Consorzio tramite le Associazioni e da esse rappresentati.

Le quote sono nominative, non possono essere sottoposte a pegno e/o a vincoli di sorta.

Le quote si intendono vincolate a favore del Consorzio per tutti gli obblighi del socio verso lo stesso.

L'importo del contributo annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nello specifico, ai sensi del DM dl 12 settembre 2000, n. 410, art. 1, i costi derivanti dalle attività attribuite ai sensi dell'art. 14, comma 15 e ss. della legge 21 dicembre 1999, n. 526, sono posti a carico di:

- a) tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- b) dei soggetti che, anche se non aderenti al Consorzio, appartengono alle corrispondenti categorie individuate all'art. 4 del D.M. n. 61413 del 12 aprile 2000.

La quota da porre a carico di ciascuna categoria della filiera non può superare la percentuale di rappresentanza fissata per la categoria medesima della' art. 3, del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

Nell'ambito della quota posta a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla categoria medesima dovrà contribuire con una quota commisurata alla quantità di prodotto controllata dall'organismo di controllo privato o dall'autorità pubblica designata per il prodotto specifico, ed idonea ad essere certificata come DOP.

Sono poste a carico delle categorie individuate art. 4, del D.M. 61413, art. 1, le quote, qualora non coperte, riservate alle categorie, diverse dalle predette, individuate all'art. 2 del D.M. n. 61414 del 12 aprile 2000.

I costi consortili relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate al comma 15 dell'art. 14, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, graveranno esclusivamente sui soci del Consorzio, mai potranno essere poste a carico dei soggetti non consorziati.

Articolo 10

Organi sociali

Gli organi del Consorzio sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il collegio dei Revisori dei Conti;

Nello specifico alla categoria dei produttori agricoli dovrà essere riconosciuta una percentuale di rappresentatività pari al 66%; mentre il restante 34% alla categoria delle imprese di lavorazione e dei confezionatori.

Articolo 11

Assemblea – convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a norma di legge. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente, previa delibera del Consiglio, almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura

dell'esercizio sociale.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, inviato a mezzo raccomandata A/R, telefax, e-mail od ogni altra forma di comunicazione permessa dalle nuove tecnologie che sia in grado di consentire la sicura ricezione della convocazione stessa, a tutte le CONSORZIATE almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la riunione.

Nello stesso avviso può essere indicata la data della eventuale seconda convocazione.

Il domicilio dei soci è quello comunicato dagli stessi al Consorzio.

L'Assemblea generale può essere convocata anche tramite avviso, contenente i dati suddetti, con avviso agli organi di stampa e/o manifesti da affiggere nei Comuni della Provincia almeno venti giorni prima di quello dell'adunanza.

Articolo 12

Assemblea – attribuzione del voto

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, ognuno dei quali ha diritto minimo ad un voto.

E' ammessa la rappresentanza per delega ad altro consorziato, ma un consorziato non può rappresentare più di due soci.

Le votazioni verranno effettuate con le modalità previste da regolamento elettorale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le votazioni per alzata di mano, quando non si ottenga l'unanimità, sono legittime a condizione che a ciascun votante venga attribuito il corrispondente valore di voto di cui è portatore.

Per l'elezione degli amministratori ogni socio può votare soltanto i rappresentanti della propria categoria di appartenenza.

Il Consiglio d'amministrazione determina annualmente, prima dello svolgimento dell'Assemblea, il numero dei voti spettanti a ciascun associato nel rispetto dei DM MIPAF del 12/04/2000 attuativi della legge n.526 del 21/12/99.

Articolo 13

Assemblea – poteri

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta l'anno.

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo entro l'ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno;
- 2) approva il bilancio di previsione entro l'ultimo giorno del mese di Febbraio di ogni anno;
- 3) determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e li nomina in base a criteri stabiliti nel precedente art.12 e ne stabilisce gli eventuali compensi;
- 4) nomina i membri del collegio dei revisori dei conti e ne stabilisce il compenso;
- 5) stabilisce annualmente le quote di adesione, il contributo associativo annuale e quello, eventuale, per l'uso del marchio, nel caso venisse istituito;
- 6) gli indirizzi da seguire nell'attività volta a conseguire gli scopi sociali;
- 7) la modifica del marchio consortile che deve essere sottoposta alla

successiva approvazione da parte del Ministero delle politiche e forestali;
8) ogni argomento all'ordine del giorno;

I soci hanno diritto di far iscrivere all'ordine del giorno determinati argomenti purché la richiesta sia presentata per iscritto, con breve relazione, entro dieci giorni antecedenti la data di convocazione dell'assemblea e sia firmata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a. a) modifiche dello statuto, che devono essere preventivamente approvate dal MIPAAF;
- b. b) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori;
- c. c) devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento;
- d. d) modifiche inerenti il disciplinare di produzione, da sottoporre alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 14

Assemblea – svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente.

Spetta al Presidente attestare la validità dell'Assemblea, regolare le modalità d'intervento e di voto, nonché nominare un Segretario, anche non consorziato.

Le deliberazioni assembleari risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea all'occorrenza nominerà due scrutatori.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci, personalmente o per delega, che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti validi.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima convocazione che in seconda convocazione sono valide se assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti ai consorziati presenti e/o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione se presenti tanti consorziati, personalmente o per delega, che rappresentino la maggioranza dei voti validi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti di tanti consorziati presenti, personalmente o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consorziati presenti e/o rappresentati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 aprile 2000, n. 61414, ogni consorzio ha diritto ad un numero di voti proporzionale alla quantità di prodotto controllato e/o certificato, determinata per classi, a lui attribuibile rispetto alla quantità complessiva di prodotto controllata e dichiarata idonea alla certificazione da parte dell'organismo di controllo autorizzato. Qualora il consorzio svolga più attività produttive, rientranti nelle categorie individuate all'art. 2 del decreto sopra citato, il valore complessivo del suo voto è determinato alla somma dei singoli valori di voto per ciascuna categoria interessata.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere pubblicate entro dieci giorni

dalla loro adozione e affisse nell'elenco consortile, di cui il Consorzio dovrà dotarsi, per almeno quindici giorni.

Alle deliberazioni non assunte in conformità della legge o dello Statuto si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2377 e 2379 codice civile.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata anche su richiesta del Collegio dei Revisori dei conti o su richiesta scritta di almeno due quinti dei soci.

Articolo 15

Consiglio d'Amministrazione – composizione

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri soci del Consorzio, nominati dall'Assemblea: nel rispetto delle percentuali di rappresentatività di cui agli artt. 4 e 5 del DM 12 aprile 2000, n. 61414.

Il riparto degli amministratori è effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra sessi, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.

I componenti del Consiglio di Amministrazione e tutti i soci devono essere assoggettati, ai controlli per la certificazione a D.O.P. "LA BELLA DELLA DAUNIA" del proprio prodotto.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

Il Consigliere che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, nel caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.

In caso di dimissioni, revoca o altra causa si rende applicabile la cooptazione ai dell'art. 2386 de codice Civile.

Nel caso in cui un Consigliere, per qualsiasi motivo, venga cancellato dall'elenco dei produttori a D.O.P. decade automaticamente dalla carica.

Articolo 16

Consiglio d'amministrazione – poteri

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione rientranti nell'oggetto sociale e che dalla legge o dallo Statuto non siano riservati all'Assemblea.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) convoca l'Assemblea e ne esegue le delibere;
- b) predispone il bilancio consuntivo;
- c) predispone il bilancio di previsione;
- d) delibera l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- e) nomina il Presidente ed un vice Presidente fra i suoi membri;
- f) assume e licenzia il personale,
- g) conferisce procure sia generali che speciali,
- h) può provvedere, se opportuno, alla nomina di un Direttore scelto anche tra i non soci, determinandone compiti e retribuzione;
- i) delibera sugli atti e contratti relativi all'attività sociale;

j) può nominare eventuali commissioni aventi specifici incarichi tecnici e operativi, determinandone compiti e compensi;
k) delibera l'adesione del Consorzio ad altri organismi, enti o società;
Gli Amministratori sono dispensati dal presentare cauzione.

Articolo 17

Consiglio d'amministrazione – riunioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente.

Il Presidente deve convocare il Consiglio di Amministrazione se ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata, anche a mano, e/o facsimile e/o posta elettronica almeno cinque giorni prima dell'adunanza o a mezzo telegramma in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nella convocazione viene indicato l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida se presenti la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

In caso di priorità il voto del Presidente vale il doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un apposito libro dei verbali e ciascun verbale deve essere firmato dal Presidente e dal segretario.

Articolo 18

Presidente

Il Presidente, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale; convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio d'Amministrazione e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni nonché l'adozione in casi di urgenza, delle relative misure, salvo riferirne appena possibile al Consiglio.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme e contributi da persone giuridiche pubbliche o private, pubbliche amministrazioni, da banche e dai privati rilasciando ampia e liberatoria quietanza ed a fare pagamenti, qualunque sia l'ammontare e la causale.

Spetta altresì, al Presidente promuovere azioni innanzi alle autorità giudiziarie di qualunque ordine e grado, nominare e revocare procuratori alle liti ed avvocati, con delibera presidenziale dal ratificare dal Consiglio di Amministrazione.

Previa autorizzazione del Consiglio il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice- Presidente.

Articolo 19

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche tra i non soci.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea.

Il Collegio dei revisori dei Conti controlla la gestione sociale, vigila sull'osservanza delle leggi e dello Statuto, accerta l'esattezza delle scritturazioni e del bilancio.

I Revisori hanno tutti i doveri ed i poteri di cui all'art. 2403 c.c.

Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni e gli accertamenti dei rilievi sono trascritti nell'apposito

libro.

I Revisori devono essere invitati alle sedute del Consiglio di Amministrazione per assistervi.

Gli emolumenti dei Revisori vengono fissati dall'Assemblea.

Articolo 20

Il Collegio Arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvedere inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. È sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 21

Fondo consortile

Il fondo sociale è costituito:

- 1) dalle quote di adesione corrisposte dai soci al momento della loro ammissione;
- 2) dai beni mobili e immobili con esse acquistati;
- 3) dalle erogazioni e dai lasciti devoluti a tale titolo al Consorzio;
- 4) dagli utili, dagli avanzi di gestione, dai fondi, dalle riserve, dal capitale.

Articolo 22

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite:

- Da proventi versati da soci quali contributi annuali, ordinari in conto esercizio ed eventualmente straordinari, determinati in base con le stesse modalità previste dall'art 10, comma 2.
- da eventuali contributi di Enti pubblici o privati;
- dai contributi relativi all'uso del marchio consortile;

Articolo 23

Esercizio sociale

L'esercizio sociale ha inizio con il primo gennaio e termina con il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, non oltre due mesi dalla chiusura dello stesso, il Consiglio di Amministrazione compila, previo esatto inventario, il bilancio annuale ed il relativo conto contributi e spese.

Il Consiglio di Amministrazione compila, altresì, un bilancio di previsione che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il termine di approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 24

Avanzi di gestione e fondi di riserva

Gli avanzi netti di gestione vanno utilizzati negli esercizi successivi per il raggiungimento dell'art. 2.

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale che costituiscono il fondo consortile, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il fondo di riserva ordinario è costituito dagli avanzi di gestione e dalle somme che l'assemblea delibererà di destinarvi annualmente.

Articolo 25

Scioglimento

Alla scadenza di durata del Consorzio o in caso di scioglimento anticipato, l'assemblea che delibera la messa in liquidazione procederà alla nomina di uno o più liquidatori, anche soci, stabilendone poteri e remunerazione.

Il patrimonio del Consorzio, qualunque sia la causa dello scioglimento, sarà devoluto ad altro ente, associazione o consorzio con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La destinazione e l'uso del marchio sociale saranno deliberati dall'Assemblea stessa.

Articolo 26

Libri obbligatori degli affari sociali

I libri obbligatori degli affari sociali sono :

1. Libro giornale artt. 2214,2215 e 2216 c.c.;
2. Libro degli inventari artt. 2214 e 2217 c.c.;
3. Tutti gli altri libri previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare, il libro giornale, il libro degli inventari, i documenti relativi all'amministrazione ed ottenerne estratti.

Articolo 27

Norme prevalenti

Per quanto non contemplato nel presente statuto deve farsi, specificatamente , in quanto compatibili, alle norme sulle società per azioni, in ogni caso alle disposizioni de legge, comprese quelle speciali, ai regolamenti alle direttive, anche comunitarie , e alle normative di legge in materia di DOP e di ALIMENTI.

Firmati: Stefano Pavoncelli - Marco Pepe (segue sigillo).